



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 264 del 16 luglio 2021

OGGETTO: *Atto di liquidazione incarico legale Avv. Marco Lancieri – (Rif. Decreto D.G. 102 del 07/11/2019)*

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”;
- ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1202 del 05 luglio 2018 ha nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO CHE

- con Decreto del Direttore Generale n. 102 del 07/11/2019, al fine di difendere la legittimità degli atti dell’ARO e di quelli connessi che l’Ager ha posto in essere nell’esercizio delle funzioni commissariali per l’ARO BA8, è stato disposto di conferire all’avv. Marco Lancieri (c.f. LNCMRC71E23L259S), con studio in Bari, Corso Cavour 124, incarico di resistenza in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Bari R.G. n. 10895/2019;
- come da convenzione sottoscritta tra le parti, il presente incarico viene pattuito, in conformità al Decreto Commissariale n. 7 del 13/01/2017 (applicazione parametri minimi), nell’onorario unico forfettario di Euro 12.600,00 (dodicimilaseicento/00), oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP) da corrispondere all’Avv. Marco Lancieri;
- col citato decreto n. 102/2019 le cui premesse e considerazioni si intendono interamente riportate, si è proceduto, tra l’altro, ad impegnare sul Bilancio dell’Agenzia, sul Capitolo di uscita 100 rubricato “*Consulenze Legali*” a favore del suddetto professionista, l’importo complessivo pari ad Euro 12.600,00 (dodicimilaseicento/00), oltre oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP);

- con successiva determina direttoriale n. 116 del 31/03/2020 si è proceduto alla liquidazione in favore dell'Avv. Marco Lancieri della somma complessiva di €. 5.515,47 a fronte della fattura n. 4PA2020 del 03/01/2020 emessa a titolo di acconto (30%) su onorario pattuito;
- in data 30/03/2021 è stata emessa la fattura n. 21PA2021 di €. 12.869,44 dall'Avv. Marco Lancieri a saldo di onorario relativamente al giudizio nel ricorso dinanzi al Tribunale civile di Bari R.G. n. 10895/2019, riepilogata nel prospetto seguente:

Onorario	8.820,00
R.s.g.f. 15%	1.323,00
CAP	405,72
Imponibile	10.548,72
IVA	2.320,72
totale documento	12.869,44

- occorre procedere alla liquidazione della suddetta fattura per il pagamento del saldo dell'onorario relativamente all'incarico affidato all'Avv. di Marco Lancieri con Decreto n. 102/2019;

TENUTO CONTO CHE

- l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 dispone per le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, la verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione;
- il Decreto Legge n. 34 del 19/04/2020 (**Decreto Rilancio**) art. 153 comma 1 recante la Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 "...Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario";
- nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal DL n. 104/2020 (cosiddetto "**Decreto Agosto**"), è prevista la sospensione dall'8

marzo al 15 ottobre 2020, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;

- in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, il **Decreto Legge n. 129/2020**, ha previsto l'ulteriore differimento al **31 dicembre 2020** del termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata;
- visto il protrarsi dello stato emergenziale, tali disposizioni sono state aggiornate con nuovi termini, il D.L. n. 3/2021 (art. 1 c. 3) modifica i termini indicati nell'art. **152** del Decreto Rilancio (d. l. 34/2020). **Sino al 31 gennaio 2021 sono stati sospesi** gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020) e pertanto, fino a tale data non si applicano le disposizioni dell'art. 48-bis DPR n. 602 del 1973;
- Il DL n.7 del 30 gennaio 2021 ha prorogato fino al 28 febbraio 2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza;
- nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il **DL n. 41/2021 ("Decreto Sostegni")** ha prorogato al **30 aprile 2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'**art. 48-bis del DPR n. 602/1973**, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;
- alla data del presente provvedimento non risultano ulteriori proroghe circa **la sospensione delle verifiche di inadempienza** che le Pubbliche Amministrazioni, occorre procedere alla verifica in favore dell'Avv. Marco Lancieri;
- in data 06/05/2021 è stata effettuata a Agenzia Entrate Riscossione la verifica inadempimenti ai sensi dell'art. 48/bis del DPR 602/73, per l'Avv. Marco Lancieri;

VERIFICATA

- la certificazione rilasciata per via telematica da Agenzia Entrate Riscossione – servizio verifica inadempimenti – la quale riporta per l'Avv. Marco Lancieri, la dicitura "NON INADEMPIENTE" – identificativo univoco richiesta: 202100000556623.

VISTO:

- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 05.07.2018;
- il Decreto del Direttore Generale n. 102/2021 e la relativa convenzione sottoscritta tra le parti;
- la Determina del Direttore Generale n. 116/2020;
- la fattura dell'Avv. Marco Lancieri n. 21PA2021 del 30/03/2021;
- la certificazione di Verifica Inadempimenti rilasciata da Agenzia della Riscossione– Codice univoco richiesta: 202100000556623.

DETERMINA

- **DI LIQUIDARE** la fattura dell'Avv. Marco Lancieri n. 21PA2021 del 30/03/2021 pari a complessivi €. 12.869,44 comprensivi di oneri accessori di legge (R.s.g., IVA e CAP) di cui:
 - €. 10.840,84 al professionista a mezzo bonifico bancario a titolo di onorario sul conto corrente indicato in fattura;
 - €. 2.028,60 all'Erario a mezzo F24 per ritenute nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente;
- **DI DARE ATTO** che la somma risulta già impegnata con decreto del Direttore Generale n. 102/2019, sul Bilancio dell'Agenzia – Capitolo di uscita 100 rubricato “*Consulenze Legali*”;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti del Direttore Generale”.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano